

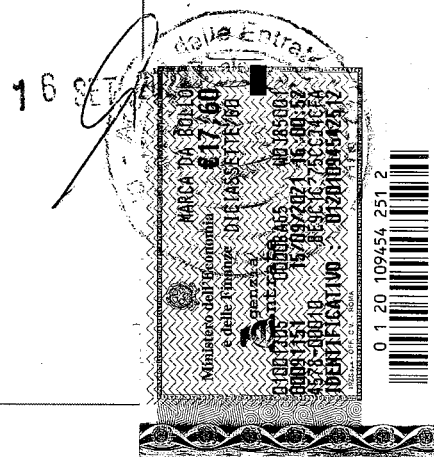
VERBALE ASSEMBLEA

COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE NESSUNISOLA APS

In data 30 Agosto 2021, presso la sede dell'ORATORIO SACRO CUORE ubicata in Sansepolcro, alle ore 18,30, si sono riunite le seguenti *persone*:

1. Alberti Rosalba, nata a Città di Castello (Pg) il 2/10/1967, residente a Sansepolcro (Ar) in via P. Togliatti 108, cod. fisc. LBRRLB67R42C745G, cittadina italiana.
2. Di Renzo Anna Elisabetta, nata a Torricella Peligna (Ch) il 4/3/1951, residente a Sansepolcro (Ar) in via.le Michelangelo 10B, cod. fisc. DRNNLS51C44L291G, cittadina italiana.
3. Polchi Roberto, nato a Città di Castello il 6/4/1970, residente a S. Giustino in via Vanzetti 13, cod. fisc. PLCRRT70D06C745I, cittadino italiano.
4. Savini Sonia, nata ad Arezzo il 1/1/1966, residente a Sansepolcro in via della Cappellina 14, cod. fisc. SVNSNO66A41A390S, cittadina italiana.
5. Monti Valentina, nata a Firenze il 15/5/1972, residente a Sansepolcro (Ar) in via dei Servi 1, cod. fisc. MNTVNT72E55D612T, cittadina italiana.
6. Falleri Cristina, nata a Città di Castello il 27/4/1964, residente a Sansepolcro (Ar) in via della Cappellina 6, cod. fisc. FLLCST64D67C745Q, cittadina italiana.
7. Giovannacci Laura, nata a Città di Castello il 17/02/1969 e residente in Sansepolcro (AR) in via Jacopone da Todi 46 (C.F. GVNLR69B57C745B, cittadina italiana;



I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra LAURA GIOVANNACCI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig. Rosalba Alberti quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione, quale naturale evoluzione del "Comitato Nessunisola", dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

ATTO COSTITUTIVO

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione* :

"NESSUNISOLA" Aps, da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Sansepolcro in via Marconi 20, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ASP. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro mede-

simo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L'associazione *non ha scopo di lucro e* persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale* a norma del presente articolo;

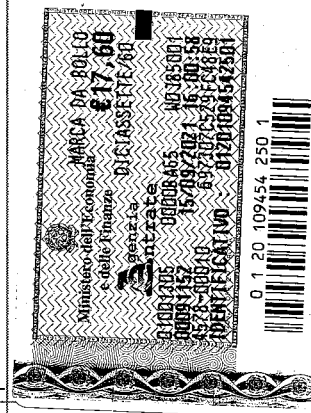
f) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

g) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

Quale naturale evoluzione del Comitato Nessunisola, l'Associazione subentra nei progetti e protocolli stipulati con i vari enti e partners dal Comitato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche *attività di raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente LAURA GIOVANNACCI

Vice – Presidente CRISTINA FALLERI

Segretario ROSALBA ALBERTI

Consigliere ROBERTO POLCHI

Consigliere VALENTINA MONTI

Consigliere DI RENZO ANNA ELISABETTA

Consigliere SONIA SAVINI

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Comitato scientifico sarà designato nella prima riunione utile dell'Assemblea.

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, per il corrente anno è fissata in € 10,00.

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Sig.ra LAURA GIOVANNACCI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il

N. 2472 Vol 25 Serie 3

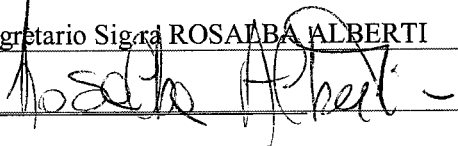
Percetti Euro

Per il Direttore

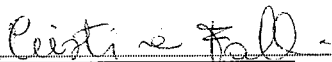
LAZZETTO

Franceschetti

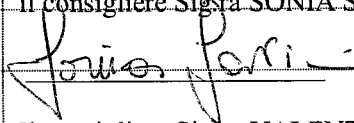
Il segretario Sig.ra ROSAIBA ALBERTI



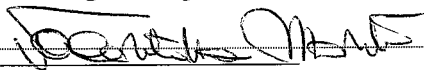
Il consigliere Vice Presidente Sig.ra CRISTINA FALLERI



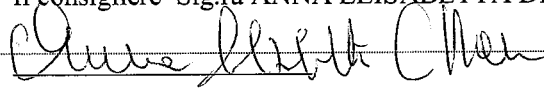
Il consigliere Sig.ra SONIA SAVINI



Il consigliere Sig.ra VALENTINA MONTI



Il consigliere Sig.ra ANNA ELISABETTA DI RENZO



Il consigliere Sig.ra ROBERTO POLCHI



Sansepolcro li, 30 agosto 2021

STATUTO

ASSOCIAZIONE NESSUNISOLA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"NESSUNISOLA Aps, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Sansepolcro e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizio-

ni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con

esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del ran-*

dagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare*

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo;

d) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-

stica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contra-

sto della povertà educativa;

e) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di dena-*

ro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

a norma del presente articolo;

f) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza*

e della difesa non armata;

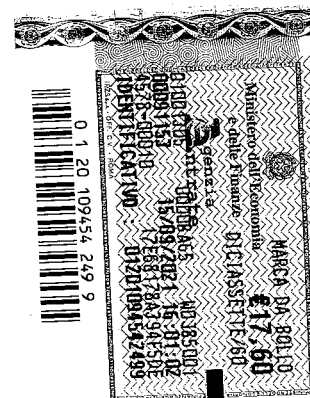
g) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei*

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente artico-

lo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le

banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di*

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*¹ - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro² che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Non saranno accolte le domande da parte di soggetti titolari di incarichi politici.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota sociale

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con **vo-**
to segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione
di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presen-
tare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Comitato Scientifico

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)



Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi,
nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato me-
diante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato
può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenen-
te il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno,
spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risul-
tante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di
esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o
quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il sog-
getto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi
dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità*
nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 10, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per altri 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. E' comunque causa di decadenza l'assunzione di cariche politiche amministrative.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente ~~rappresenta legalmente~~ l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

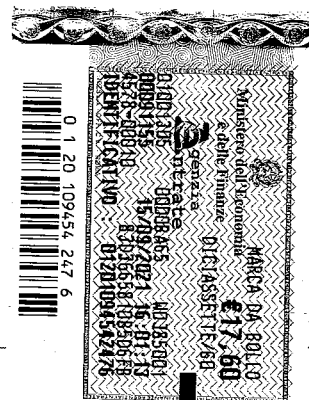
Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei presenti. E' causa di decadenza l'assunzione di cariche politiche amministrative.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente *convoca* l'assemblea la fine di rinnovare il Consiglio Direttivo che a sua volta *provvederà* alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente *convoca* e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria ~~amministrazione~~ sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo ~~in merito~~ all'attività compiuta.

Il Vice ~~Presidente~~ *sostituisce* il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia ~~impossibilitato~~ nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, pro-

venti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizi* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo e viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'*Organo di amministrazione*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità tramite richiesta scritta di accesso trasmessa brevi manu o tramite i canali di trasmissione anche telematici.

ART. 15

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

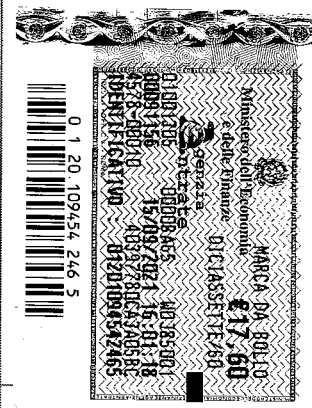
Art. 17

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

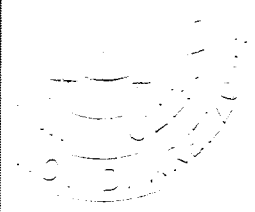
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previ-



sto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.